

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AD ENTI, ASSOCIAZIONI E COMITATI OPERANTI NEL CAMPO CULTURALE, TURISTICO, SPORTIVO, RICREATIVO E DEL TEMPO LIBERO PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE
(Art. 12 della L.241/1990)**

OGGETTO E FINALITA'

ART. 1 –OGGETTO E FINALITA'-

Il presente titolo disciplina, ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., la concessione di sovvenzioni, contributi e vantaggi economici di qualunque genere da parte del Comune, predeterminandone i criteri e le modalità cui l'Amministrazione dovrà attenersi, in attuazione dei principi costituzionali del buon andamento, di imparzialità e di trasparenza dell'azione amministrativa. Disciplina altresì la concessione del patrocinio.

Il Comune concede le provvidenze di cui al precedente comma 1 con le modalità e con l'osservanza dei criteri stabiliti dal presente regolamento, al fine di sostenere ed incentivare lo svolgimento di autonome attività e la realizzazione di iniziative di soggetti terzi che perseguono fini di pubblico interesse a favore della comunità, nell'ambito delle aree di intervento di cui al successivo art. 6.

La concessione dei benefici ed agevolazioni sono in particolare finalizzati a:

- Promuovere attività ed eventi di pubblico interesse e utilità;
- Arricchire, in generale, il tessuto culturale, religioso, sportivo, sociale, turistico, etc. della città di Tito;
- Contribuire all'elevazione del livello della vita associativa e delle sue articolazioni pluralistiche,
- Accrescere il prestigio e l'immagine della città nell'interesse della collettività e del Comune,
- Sostenere attività, iniziative e progetti che possano anche favorire lo sviluppo economico della città;
- Favorire le iniziative inerenti l'educazione degli alunni in ambito extra scolastico

ART.2- TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI-

Al fine di conseguire gli scopi previsti dal presente regolamento, l'Amm.ne com.le di Tito può assegnare:

- **Sovvenzioni**, allorquando l'Ente si fa carico interamente della spesa per la realizzazione di una iniziativa organizzata da terzi;
- **Contributi**, allorquando l'Ente si accolla solo una parte della spesa complessiva;
- **Vantaggi economici**, ossia l'attribuzione di benefici, diversi dall'erogazione di danaro, allorquando l'Ente sostiene progetti ed iniziative mediante:
 - a) uso gratuito di materiali ed attrezzature di proprietà comunale;
 - b) uso episodico, a titolo gratuito, di sale comunali, per svolgere iniziative. In tal caso è subordinato all'assunzione di apposito impegno da parte del soggetto utilizzatore che garantisca l'integrità (e la correttezza dell'uso) del bene pubblico. Per eventi in luoghi storici, potrà essere richiesta dall'Amministrazione Comunale, a tutela del bene artistico, idonea copertura assicurativa per danni agli edifici, a persone e cose, a carico del concessionario;
 - c) ai soggetti di cui all'art. 3 è concessa l'agevolazione per l'imposta per la pubblicità in misura del 50% nel caso in cui viene concesso il patrocinio;
 - d) collaborazione tecnica del personale comunale;

- e) concessione premi di rappresentanza;
- f) utilizzo pubblica illuminazione;
- g) utilizzo suolo pubblico.

In caso di necessità inderogabili, il Comune può riservarsi la facoltà di revocare l'uso dei locali e dei mezzi precedentemente concessi.

ART. 3 –DESTINATARI DEI BENEFICI-

La concessione di sovvenzioni, contributi e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, può essere disposta dall'Amministrazione Comunale a favore di:

- a) enti privati, associazioni, società sportive, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato, dotate di personalità giuridica, nonché di associazioni non riconosciute, gruppi, comitati e circoli per attività che non abbiano scopo di lucro;
- b) enti pubblici, per le attività che essi esplicano a beneficio della popolazione del Comune;
- c) persone fisiche residenti o presenti nel territorio del Comune.

L'attribuzione dei benefici può essere disposta anche a favore di Società e organizzazioni di capitali, per la realizzazione di iniziative di interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali ed economici.

I soggetti di cui sopra devono svolgere le iniziative per le quali si richiede il beneficio nell'ambito del territorio comunale.

Potranno essere assegnati benefici per le iniziative che si svolgono al di fuori del territorio comunale, purché presentino contenuti direttamente legati alla città di Tito e rivestano caratteristiche di particolare rilievo nel campo/ settore in cui si svolge.

ART 4- ESCLUSIONI-

Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento i seguenti organismi:

- a) i sindacati;
- b) i partiti politici;
- c) le forme associative e organizzative di diretta emanazione dell'Amministrazione Comunale o di altri Enti o Amministrazioni Pubbliche

ART 5 –FINANZIAMENTI-

La concessione dei benefici ai soggetti di cui al precedente art. 3, è subordinata ai finanziamenti inseriti nel bilancio di previsione annuale.

ART. 6 –AREE DI INTERVENTO-

I benefici di cui all'art. 2 sono concessi dal Comune per le seguenti attività:

- a) attività culturali e scientifiche;
- b) attività connesse all'educazione, all'istruzione e alla formazione;
- c) attività di promozione sportiva e ricreativa;
- d) attività inerenti lo sviluppo turistico ed economico del territorio;
- e) attività rivolte alla tutela e alla conoscenza dei valori ambientali;

- f) attività rivolte alla tutela della salute e del benessere psicofisico;
- g) attività di sostegno ai programmi di cooperazione allo sviluppo ed interventi di solidarietà internazionale;
- h) attività rivolte alla valorizzazione della condizione giovanile;
- i) attività in occasione di ricorrenze e solennità civili e religiose.

Sono escluse dall'applicazione del presente regolamento le iniziative di carattere politico.

ART. 7 –PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE-

Le domande di ammissione ai benefici, sottoscritte dal legale rappresentante, debbono essere presentate al Sindaco, corredate:

- a) da una dettagliata descrizione delle attività e/o dei programmi da realizzare, con la relativa previsione di spesa;
- b) dall'indicazione delle risorse finanziarie, ivi compresi gli eventuali introiti derivanti da vendita di biglietti, sponsor, contributi di altre associazioni e delle strutture organizzative disponibili, di cui il beneficiario dovrà fare espressa menzione nella rendicontazione;
- c) dalla specificazione dei benefici richiesti al Comune e/o ad altri Enti;
- d) dalla documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti (copia conforme all'originale dello statuto e dell'atto costitutivo se non iscritti all'Albo Comunale delle associazioni e del volontariato, in caso di privati il curriculum vitae);
- e) dalla dichiarazione che l'iniziativa o attività non ha scopo di lucro.

Le domande per contributi annuali e/o attribuzioni di vantaggi a sostegno di attività generale istituzionali e/o per lo svolgimento di manifestazioni ricorrenti, devono essere presentate entro il 31 ottobre dell'anno precedente.

Le domande per contributi e/ o attribuzioni di vantaggi economici per eventi, manifestazioni e progetti specifici, devono essere presentate almeno 30 giorni prima della data di realizzazione della manifestazioni o del progetto.

La presentazione delle domande dovrà avvenire con la seguente cadenza temporale:

- a) **entro il 30 settembre**, per le attività da tenersi dal 1 novembre al 28 febbraio (comprendente il Natale ed eventualmente il Carnevale);
- b) **entro il 31 gennaio**, per le attività da tenersi dal 3 marzo al 31 maggio (comprendente eventualmente il Carnevale, Primavera e Pasqua);
- c) **entro il 30 aprile** per le attività da tenersi dal 1 giugno al 30 ottobre (eventi estivi)

La presentazione delle domande non costituisce, di per sé, titolo per ottenere benefici e non vincola in alcun modo il Comune.

Per effetto della concessione dei benefici finanziari e/o attribuzioni di vantaggi economici, il Comune ha diritto di comparire nella documentazione informativa e promozionale delle manifestazioni, dell'evento e/o del progetto con il logo istituzionale e con la dicitura. "realizzato con il contributo dell'Amministrazione Comunale di Tito"

ART. 8 –CRITERI DI VALUTAZIONE, PREMIALITA' E ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI-

I contributi di cui al presente regolamento vengono assegnati alle varie iniziative e/o attività sulla base dei seguenti criteri:

- a) rispondenza con le finalità indicate nel precedente art. 1 e grado di utilità sociale, culturale, economica, per la comunità locale;
- b) rappresentatività del soggetto richiedente (esperienza, radicamento, rilevanza dell'attività svolta per la comunità tinese, iscrizione all'Albo Comunale dell'associazionismo e del volontariato);
- c) originalità e innovazione nei settori interessati;
- d) carattere della produzione culturale: locale, regionale, nazionale, internazionale;
- e) rapporto tra costi e benefici;
- f) grado di coinvolgimento di altre Associazioni o soggetti operanti sul territorio per la realizzazione di un lavoro di rete nella programmazione delle attività.

Possono rappresentare elementi di premialità il grado di coinvolgimento di altre associazioni e la loro capacità di creare una rete collaborativa e la corrispondenza delle iniziative e/o attività proposte con gli obiettivi dell'Amministrazione Comunale di Tito, ossia: eventi e/o attività per l'infanzia all'interno della programmazione estiva, sviluppo dell'evento "Tito città degli alberi di Natale" all'interno della programmazione natalizia, valorizzazione della produzione enogastronomica e dell'artigianato locale, consolidamento di iniziative promosse dall'Amministrazione o da altre associazioni che hanno riscosso successo e gradimento nella comunità di Tito, corrispondenza a ricorrenze che possono essere individuate annualmente dall'Amministrazione Comunale.

I vari obiettivi, che possono rappresentare elementi di premialità, verranno individuati e discussi periodicamente all'interno di un tavolo di coordinamento tra i vari attori sociali e culturali coinvolti, regolarmente iscritti all'Albo Comunale delle Associazioni e del Volontariato.

Le domande delle provvidenze di cui all'art. 2, corredate della proposta dell'assessore competente per materia, sono sottoposte all'esame della Giunta Comunale, che valuta la coerenza delle attività, delle iniziative e delle manifestazioni con i criteri di cui al comma 1 del presente articolo, e determina l'entità delle provvidenze, ovvero le nega.

I contributi, ferme restando le modalità e i tempi di presentazione delle domande, potranno essere assegnati anche dopo la realizzazione delle iniziative.

Gli uffici provvederanno a comunicare al soggetto richiedente l'avvenuta assegnazione dei benefici, le modalità e tempistiche di liquidazione, ovvero la mancata assegnazione con la relativa motivazione.

ART. 9 –RENDICONTO E LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI-

Il Comune si riserva la facoltà di compiere azioni di verifica e controllo al fine di accertare la regolare attuazione delle iniziative a favore delle quali sono stati assegnati i contributi;

Il contributo sarà liquidato e pagato, per il 50% nel momento in cui viene presentato il previsionale di spesa, per il restante 50 % nel momento in cui viene presentata la seguente documentazione (entro e non oltre 60 giorni dalla realizzazione dell'iniziativa per domande presentate per singole iniziative e entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'anno di riferimento del programma di attività presentato):

- a) relazione illustrativa dell'iniziativa, riguardante anche i risultati raggiunti, corredata da copia della documentazione probatoria della sua realizzazione (rassegna stampa, locandine, manifesti ed altro materiale promo- pubblicitario, dal quale dovrà emergere l'intervento del Comune);
- b) bilancio consuntivo, comprensivo di voci di entrata e uscita, corredato della documentazione contabile, fiscalmente valida, fino alla concorrenza della somma assegnata;

Per le associazioni sportive che svolgono attività agonistica è necessario presentare anche l'attestazione di iscrizione alla federazione sportiva di appartenenza, con l'attestazione della quota di iscrizione al campionato di riferimento.

Qualora dalla suddetta documentazione dovesse emergere la realizzazione parziale dell'iniziativa, ovvero costi inferiori rispetto al preventivo, il contributo sarà ridotto proporzionalmente.

La mancata presentazione del rendiconto comporterà il recupero coattivo del contributo a termine di legge e costituisce elemento ostativo alla concessione di altri contributi e/ o benefici in favore del soggetto inadempiente.

Nella distribuzione dei contributi, in base alla documentazione presentata, si terrà conto della disponibilità di bilancio comunale e una parte di essa verrà suddivisa per tutte quelle singole iniziative non rientranti nell'attività ordinaria delle associazioni da presentare, come da art. 7 del presente regolamento. Qualora le risorse non dovessero essere del tutto impegnate, si provvederà alla redistribuzione delle stesse tra tutte le associazioni.

ART. 10 –CONTRIBUTI NON RICADENTI NELLA DISCIPLINA DEL PRESENTE REGOLAMENTO-

Le disposizioni del presente regolamento non si applicano: ai contributi, alle sovvenzioni e alle altre forme di agevolazioni di natura assistenziale comunque dovute in virtù di leggi statali e regionali o previste e disciplinate da appositi atti normativi del Comune.

ART. 11 –COLLABORAZIONI-

Il Comune, a fronte di attività, iniziative, progetti promossi e/o organizzati da soggetti terzi in relazione alla peculiare rilevanza e per la stretta correlazione con obiettivi e programmi dell'Amministrazione può decidere di acquisire la veste di copromotore o compartecipe. In tal caso potrà essere stipulato apposito accordo con i soggetti terzi con il quale verranno definite le relative aree di intervento, gli oneri e gli obblighi a carico di ciascuno.

ART. 12 –REVOCA DEI CONTRIBUTI-

Il contributo si intende revocato nei seguenti casi:

- a) mancata realizzazione del progetto o iniziativa o attività per le quali il contributo è stato concesso;
- b) realizzazione di una tipologia diversa di progetto, iniziativa o attività rispetto a quella indicata nella richiesta di beneficio;
- c) mancata presentazione della documentazione di cui all'art. 9

CONCESSIONE PATROCINIO

ART. 13 –FUNZIONE DEL PATROCINIO-

Il patrocinio rappresenta un riconoscimento simbolico e una forma di apprezzamento del Comune nei confronti di specifiche iniziative che abbiano particolare rilevanza per la comunità locale sotto il profilo sociale e/o culturale;

La concessione del patrocinio implica automaticamente l'autorizzazione all'uso dello stemma e del logo comunale e la seguente menzione obbligatoria sui mezzi con i quali si provvede alla promozione dell'iniziativa: "con il Patrocinio del Comune di Tito/ Città di Tito". Non sono ammesse modifiche allo stemma e al logo, che devono essere riprodotti nella loro interezza. Copia di tutto il materiale promozionale/ divulgativo dovrà essere trasmesso agli uffici comunali competenti.

ART. 14 –OGGETTO E PROCEDURE-

1. Possono essere oggetto di patrocinio: pubblicazioni a stampa, prodotti multimediali, iniziative e progetti specifici, di carattere sociale, culturale, scientifico, economico, sportivo, ritenuti dal Comune di particolare significato per la promozione del territorio e correlati al perseguimento di interessi generali;
2. Il patrocinio può essere concesso, con provvedimento adeguatamente motivato anche per iniziative con finalità lucrative, solo se le stesse hanno finalità sociali;
3. Possono richiedere il patrocinio i soggetti di cui all'art. 3 del presente Regolamento;
4. Il patrocinio può essere concesso anche per iniziative che si svolgono al di fuori del territorio comunale, solo quando tali iniziative abbiano grossa rilevanza per la città e ne promuovano l'immagine, il prestigio, la cultura, la storia, le arti e le tradizioni;
5. Il patrocinio deve essere formalmente richiesto dal soggetto organizzatore dell'iniziativa, almeno 30 giorni prima rispetto alla data prefissata per lo svolgimento della stessa e formalmente concesso dall'Amministrazione che, per ragioni istituzionali, può derogare ai 30 giorni previsti come termine ultimo dal presente Regolamento;
6. La domanda di patrocinio dovrà contenere la descrizione dettagliata dell'iniziativa, le finalità, data e luogo di svolgimento, elementi utili a consentire una completa valutazione della richiesta, eventuali richieste di benefici;
7. Gli uffici competenti possono chiedere al soggetto richiedente di integrare la domanda con le comunicazioni e i documenti ritenuti necessari per la conclusione dell'attività istruttoria.

ART. 15 –BENEFICI E ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA-

1. La concessione del patrocinio può essere gratuita o onerosa.
2. La concessione è gratuita qualora preveda solo ed esclusivamente l'indicazione "con il Patrocinio del comune di Tito/ Città di Tito", nelle forme di pubblicizzazione dell'iniziativa, con l'utilizzo dello stemma e del logo del Comune. In tal caso l'atto con cui si concede il patrocinio è adottato dal competente Dirigente, previa acquisizione del parere scritto dell'Assessore competente per materia. Il parere negativo deve essere motivato.
3. La concessione del patrocinio è onerosa quando è connessa agli interventi di cui all'art. 2 del presente Regolamento che devono essere espressamente richiesti nella medesima istanza di patrocinio e formalmente concessi dal Comune.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 16 –CONDIZIONI GENERALI CHE REGOLANO GLI INTERVENTI DEL COMUNE-

1. Il Comune non assume responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari ed il patrocinio.
2. Rimane estraneo a qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca tra i destinatari del contributo e/ o del patrocinio e soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, connessi alla realizzazione dell'iniziativa oggetto del contributo e/o del patrocinio.
3. Il soggetto beneficiario assume l'intera gestione dell'iniziativa per la realizzazione della quale dovrà acquisire tutte le autorizzazioni previste per legge nel rispetto delle precisazioni imposte dagli organi di controllo, ogni responsabilità riveniente dalla realizzazione dell'iniziativa tenendo sollevato e indenne il Comune da tutti i danni diretti e indiretti che possano a chiunque derivare in connessione o in dipendenza dell'iniziativa, anche in relazione all'utilizzo improprio di strutture e/o attrezzature ed impianti di proprietà comunale.

ART. 17 –PUBBLICIZZAZIONE DEI CONTRIBUTI-

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della legge n. 241 del 1990 e degli art. 1 e 2 del DPR n 118/2000, per tutti i soggetti beneficiari dei contributi, sovvenzioni e benefici di natura economica a carico del bilancio comunale, viene pubblicato per 30 giorni consecutive all'Albo Pretorio apposite elenco che viene posto in libera consultazione attraverso il sito informatico dell'Ente.

ART. 18 –ENTRATA IN VIGORE-

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, sono abrogate le disposizioni di precedenti atti normativi del Comune regolanti la medesima materia.

ART. 19 –PUBBLICITA’-

Al presente Regolamento verrà data idonea pubblicità mediante affissione all’Albo Pretorio e promossa la più ampia conoscenza sul sito internet del Comune.

CONCESSIONE PATROCINIO- SOVVENZIONI- CONTRIBUTI E VANTAGGI ECONOMICI

Al Sig. Sindaco
Del Comune di Tito

All'Assessore alla Cultura
Del Comune di Tito

Il/ La sottoscritto/a _____

Presidente della Società/Ente/Associazione/Comitato _____

Costituitasi in data _____ con sede a _____ Prov _____

Via/piazza _____ c.a.p. _____

Tel _____ fax _____

e-mail _____

C.F. o P.IVA _____

CHIEDE

- Patrocinio;
- La concessione di un contributo economico;
- I seguenti vantaggi economici:
- Uso _____ dei _____ seguenti _____ materiali _____ ed _____ attrezzature comunali _____
- Uso _____ della _____ Sala _____ Comunale _____ o _____ del locale _____
- Affissione _____ del _____ seguente _____ materiale pubblicitario _____
- Concessione premi di rappresentanza
- Utilizzo pubblica illuminazione
- Utilizzo suolo pubblico
- Collaborazione tecnica del personale comunale

A sostegno della seguente manifestazione/ attività:

Che l'Associazione di cui sopra svolgerà in questo Comune nel periodo dal _____ al _____ secondo il programma allegato alla presente. A tal fine, ai sensi del D.P.R. N 445/2000

DICHIARA

1. Di aver preso visione del "REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AD ENTI, ASSOCIAZIONI E COMITATI OPERANTI NEL CAMPO CULTURALE, TURISTICO, SPORTIVO, RICREATIVO E DEL TEMPO LIBERO PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE";
 2. Che la Società/ Associazione rappresentata non persegue finalità di lucro;
 3. Di non essere stato sottoposto a misura di prevenzione e che non esistono a proprio carico procedimenti in corso per l'applicazione di misure di prevenzione;
 4. Di essere a conoscenza che nei confronti della Società/ Associazione/ etc di cui il sottoscritto è Presidente/ Legale rappresentante dal _____ non sussiste alcun provvedimento giudiziario interdittivo disposto ai sensi della L. 31/05/1965 N. 575, come successivamente integrata e modificata;
 5. Di non aver richiesto/ di aver richiesto altri contributi per la medesima iniziativa;
 6. Di utilizzare il contributo esclusivamente per gli scopi per i quali sarà eventualmente assegnato;
 7. Che la presente iniziativa è stata organizzata con la collaborazione delle seguenti associazioni _____

 8. Che l'Associazione/ Società rappresentata è iscritta/ non è iscritta all'Albo Comunale delle Associazioni e del Volontariato;
 9. Che l'Associazione/ Società non fa parte dell'articolazione politico- amministrativa di alcun partito, secondo quanto previsto dall'art. 7 della legge 2.5.1974 n 115 e dell'art 4 della legge 18.11.1981 n 659;
 10. Di essere a conoscenza che l'eventuale uso degli impianti e la concessione non esonera il richiedente dagli obblighi in materia di pubblica sicurezza e pubblico spettacolo nonché dalle norme previste dalla SIAE;
 11. Di essere a conoscenza che il richiedente risponde direttamente dei danni arrecati alle strutture e/o impianti temporaneamente ed eventualmente concessi dall'Amministrazione Comunale.
-